aran
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il Presidente

Città di Salsomaggiore Terme
Segretario Generale
Salsomaggiore Terme (PR)
PEC *protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it*

e p.c. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Dipartimento della Funzione pubblica
PEC *protocollo_dfp@mailbox.governo.it*
Alla c/a Consigliere Valerio Talamo

Rif. Nota prot. n. 12116 del 10/04/2026 (Prot. Aran E. n. 3279 del 10/4/2026)

Oggetto: Titolarità relazioni sindacali - CCNL Comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23/2/2026

Con la richiamata nota, codesto Comune ha riscontrato una nota inviata da una organizzazione sindacale argomentando una presunta titolarità delle organizzazioni sindacali non firmatarie di CCNL agli istituti contrattuali della partecipazione. Nella stessa nota, trasmessa per conoscenza a questa Agenzia, l'Aran è stata sollecitata a "*un ulteriore approfondimento interpretativo*".

Nell'esercizio del ruolo di assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi che l'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 affida esclusivamente a questa Agenzia e nel confermare integralmente il contenuto del comunicato A.Ra.N. dell'11 marzo 2026, si ribadisce che il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 – che è fonte primaria del rapporto di lavoro - prevede in forma inequivoca quali siano i soggetti titolari della contrattazione integrativa, nonché degli altri livelli di relazioni sindacali (*informazione e confronto*), che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, sono la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL stesso. Non è, pertanto, necessario alcun ulteriore approfondimento interpretativo attesa la chiarezza della norma contrattuale.

Tanto premesso, giova ricordare che il legislatore ha dettato norme speciali per la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego contrattualizzato contenute nel D.Lgs. 165/2001, conferendo alla contrattazione collettiva la competenza a disciplinare il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali.

In tale ambito, il legislatore ha delineato con chiarezza all'art. 42, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001 quali siano i soggetti titolari dei diritti di informazione e partecipazione previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del medesimo decreto come declinati dalla contrattazione collettiva, conferendo a quest'ultima il potere di affiancare alle rappresentanze sindacali unitarie le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Tale facoltà è stata esercitata da tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro che sono stati sottoscritti dal 1995 ad oggi in tutti i comparti di contrattazione, determinando la costruzione di un sistema di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in cui le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto sono i soggetti titolari della contrattazione integrativa e degli ulteriori livelli di relazioni sindacali.

Non sfugge che il sistema di relazioni sindacali così delineato in questi 30 anni è stato più volte oggetto di impugnativa da parte delle organizzazioni sindacali non firmatarie, determinando contenziosi le cui sentenze – ormai passate in giudicato - hanno riconosciuto la piena conformità delle clausole contrattuali alle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, ai principi della Costituzione ed alle conseguenti sentenze della Corte Costituzionale (tra tante, cfr.: Tribunale di Roma – sez. lavoro 12465/2019 – il cui appello promosso dall'organizzazione sindacale ricorrente si è chiuso con una sentenza di dichiarazione della cessata materia del contendere per rinuncia da parte del sindacato ricorrente stesso; Tribunale di Roma Decreto di rigetto 83463/2018; Tribunale di Roma Sentenza 8444/2019; Tribunale di Milano – sentenza n. 78/2019 – Tribunale di Brindisi Decreto di rigetto 13116/2018). Pertanto, le recenti pronunce riferite ai contratti del triennio 2022-2024 che, si sottolinea, fanno stato esclusivamente fra le parti in causa, non solo non presentano allo stato carattere di univocità (cfr. Tribunale di Reggio Emilia decreto ex art. 28 legge 300/1970 RG n.1434/2025) ma non possono in ogni caso costituire orientamenti consolidati in quanto sulle stesse non si è formato giudicato.

In tale contesto, le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 hanno l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni contrattuali e non dispongono della facoltà di elaborare autonome letture interpretative in contrasto con il dato letterale delle clausole contrattuali che, nello specifico caso in questione, per la loro chiarezza si ribadisce non possano dare adito a dubbi.

Si suggerisce, pertanto, di prestare attenzione alla corretta applicazione delle norme contrattuali, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 come modificato dalla legge n. 1/2026.

Il Presidente

Cons. Antonio Naddeo

Antonio Naddeo
14.04.2026 11:25:24
GMT+02:00